



Regolamento sussidi alla famiglia e alla persona

MUTUA CREDITO COOPERATIVO

GENNAIO 2022
REVISIONE 2

Sussidi alla famiglia e alla persona

Regolamento sussidi alla famiglia

Art. 1 Assistiti

Le diarie e i sussidi di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore dei Soci regolarmente iscritti a **Mutua BVLG - Mutua del Credito Cooperativo**, in seguito per brevità denominata Mutua. I familiari dei Soci sono esclusi dalle diarie e sussidi di cui al presente regolamento.

Art. 2 Sussidi alla famiglia

La *Mutua*, in attuazione delle proprie finalità statutarie e in conformità a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico in tema di mutuo soccorso, garantisce i seguenti sussidi al fine di sostenere la famiglia dell'associato:

N° Sussidio	Tipologia di Sussidio	Beneficiari	Importo una tantum
1	Sussidio per nascita di un figlio/a destinato all'acquisto di materiali e beni per la prima infanzia	Soci	100,00 € per figlio
2	Sussidio per iscrizione del figlio/a per la prima volta al primo anno dell'Asilo Nido	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio
3	Sussidio per iscrizione del figlio/a per la prima volta al primo anno della Scuola dell'Infanzia	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio
4	Sussidio per acquisto cartella/zaino al figlio/a iscritto/a per la prima volta alla classe prima della Scuola Primaria	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio
5	Sussidio per acquisto vocabolari od altri libri di testo al figlio iscritto/a per la prima volta alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio
6	Sussidio per acquisto di libri di testo al figlio/a iscritto/a per la prima volta alla classe prima della Scuola Secondaria di secondo grado	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio

Il sussidio di cui al punto 1 è dovuto solo nel caso in cui l'acquisto sia effettuato presso esercente convenzionato con la *Mutua*. Nel caso in cui si utilizzino soggetti non convenzionati i sussidi non saranno dovuti.

I sussidi di cui ai punti 4, 5 e 6 sono dovuti anche nel caso in cui l'acquisto sia effettuato presso esercente NON convenzionato con la *Mutua*.

I sussidi innanzi riportati sono erogati per anno e per nucleo familiare, dove per nucleo familiare si intende il Socio, il coniuge del Socio (eventualmente anch'esso Socio della *Mutua*) ed i figli minorenni del Socio, anche se non conviventi.

Per beneficiare dei sussidi alla famiglia, il Socio deve obbligatoriamente presentare domanda di sussidio allegando le documentazioni di spesa previste per ogni singolo sussidio e il nome e cognome del figlio per il quale il sussidio è richiesto.

I sussidi alla famiglia sono dovuti solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali.

ART. 3 Limiti ai sussidi alla famiglia

I sussidi indicati al precedente art. 2 sono erogati fino all'occorrenza massima della spesa sostenuta e dimostrata da apposito documento fiscale.

I sussidi indicati al precedente art. 2 potranno essere richiesti per i figli dei Soci iscritti per la prima volta all'Anno Scolastico 2019/20.

I sussidi alla famiglia, inoltre, non sono dovuti se dipendenti da:

- a) documenti di spesa non forniti in originale;
- presentazione di domanda di sussidio da più di un Socio facente parte lo stesso nucleo familiare per i medesimi beneficiari.

ART. 4 Decorrenza delle garanzie – Termini di aspettativa

I sussidi di cui al presente regolamento decorrono dalle ore 24:00 del **90esimo** giorno successivo all'accoglimento della domanda di ammissione a Socio e pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.

Per il primo anno di attività della *Mutua* i sussidi alla famiglia decorreranno dalle ore 24:00 del **30esimo** giorno successivo all'accoglimento della domanda di ammissione a Socio e pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.

Negli anni successivi al primo, l'erogazione dei sussidi alla famiglia non ha luogo se il contributo associativo non è stato regolarmente pagato alla scadenza annuale. In caso di morosità il diritto ai sussidi alla famiglia cessa e si ripristina alle ore 24:00 del **180esimo** giorno successivo al pagamento delle quote arretrate.

ART. 5 Durata della copertura

L'assistenza erogata dalla *Mutua* attraverso i sussidi di cui al presente regolamento ha durata annuale e scade alle ore 24:00 della ricorrenza annuale del giorno di ammissione a Socio.

ART. 6 Criteri e procedure di liquidazione

L'erogazione dei sussidi previsti dal presente regolamento avviene dietro presentazione della relativa domanda di sussidio alla *Mutua*.

La domanda di sussidio deve essere redatta in conformità ai modelli predisposti dalla *Mutua* e firmata dal beneficiario indicando il numero del conto corrente bancario per l'accredito. La presentazione del modulo, da parte di persona delegata, deve essere accompagnata da un documento di identità del socio beneficiario del rimborso.

Le richieste di sussidio devono pervenire alla *Mutua* entro **180 giorni** dalla prestazione. Nessun sussidio spetterà al Socio che presenterà la domanda trascorso tale termine.

La richiesta di sussidio per nascita di un figlio/a destinato all'acquisto di materiali e beni per la prima infanzia, dovrà essere accompagnata da:

1. *documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante l'acquisto del materiale di cartoleria ed il nominativo del bambino/a figlio/a del Socio della Mutua.*
- ✓ *certificato di nascita e certificato di stato di famiglia*

La richiesta di sussidio per figlio/a iscritto/a per la prima volta all'Asilo Nido, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *documento rilasciato dall'Asilo Nido indicante la quietanza di pagamento della quota di iscrizione del bambino/a figlio/a del Socio della Mutua al primo anno.*

La richiesta di sussidio per figlio/a iscritto/a per la prima volta alla Scuola dell'Infanzia, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *documento rilasciato dalla Scuola dell'Infanzia indicante la quietanza di pagamento della quota di iscrizione del bambino/a figlio/a del Socio della Mutua al primo anno.*

La richiesta di sussidio per acquisto zaino/cartella per il figlio/a iscritto/a per la prima volta alla classe prima della Scuola Elementare, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante l'acquisto del materiale di cartoleria ed il nominativo del bambino/a figlio/a del Socio della Mutua.*

La richiesta di sussidio per acquisto vocabolari o libri di testo per il figlio/a iscritto/a per la prima volta alla classe prima della Scuola Media Inferiore, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da un esercente indicante l'acquisto del materiale di cartoleria ed il nominativo del ragazzo/a figlio/a del Socio della Mutua.*

La richiesta di sussidio per acquisto di libri di testo al figlio/a iscritto/a per la prima volta alla classe prima della Scuola Secondaria di secondo grado, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da un esercente indicante l'acquisto dei libri di testo ed il nominativo del ragazzo/a figlio/a del Socio della Mutua.*

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

In caso di morte del beneficiario gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta sussidio, allegando il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei legittimi eredi con indicazione delle modalità di rimborso.

ART. 7 Definizione di esercente convenzionato

Per "esercente convenzionato" si intendono tutti i Soci, Clienti e potenziali Clienti della Banca di Credito Cooperativo Socio Sostenitore della *Mutua*, titolari di aziende esercenti attività di commercio al minuto e all'ingrosso, artigiani, operatori del settore primario e terziario che hanno sottoscritto apposita convenzione con la *Mutua*.

Con l'accordo stipulato tra "esercente convenzionato" e *Mutua*, il Socio della *Mutua* beneficia di un trattamento di favore negli acquisti e nei servizi erogati dalle aziende convenzionate, oltre a poter richiedere l'eventuale liquidazione per i sussidi indicati nell'art. 2 del presente regolamento.

ART. 8 Gestione mutualistica

Alla fine di ogni anno sociale, in base alle risultanze di bilancio e all'andamento complessivo delle erogazioni per sussidi alla famiglia il Consiglio di Amministrazione della *Mutua* apporterà variazioni alle condizioni previste nel presente Regolamento. Le variazioni possono riguardare sia l'importo dei sussidi che le condizioni di accesso ai medesimi da parte degli Associati. Dette variazioni saranno attuate con l'inizio dell'esercizio successivo. La comunicazione delle predette variazioni avviene entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno.

Il Socio che durante l'anno ha ottenuto dei rimborsi da parte della *Mutua* è obbligato a rimanere iscritto alla stessa per l'anno in corso e quello successivo.

ART. 9 Disposizioni esecutive

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della *Mutua* e portate a conoscenza del Socio.

Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla *Mutua*, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

ART. 10 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Regolamento in vigore dal 01.12.2022.

Modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 09.11.2022

Regolamento sussidi universitari, per attività sportive o culturali extrascolastiche

ART. 1 Sussidi Universitario – nozione generale

Sono istituiti i sussidi per l'iscrizione all'Università, rivolti a Soci di età compresa tra i 18 e i 30 anni compiuti. Tali Sussidi si devono intendere come erogazione una tantum, secondo i massimali specificamente indicati per ciascuna tipologia.

Sussidi universitari	
Denominazione	Contributo di Euro
Primo anno di laurea triennale	€ 100,00
Primo anno di laurea specialistica	€ 100,00

ART. 2 Sussidio Universitario

I sussidi per l'iscrizione all'Università saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- presentazione di un documento di iscrizione all'Università. È fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente, o alla stessa Università. Comportamenti ostativi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio;
- adesione del Socio stesso alla Mutua da almeno 6 mesi.

ART. 3 Sussidi per attività sportiva o culturale extrascolastica – nozione generale

Sono istituiti i sussidi per attività sportive e culturali, rivolti a Soci di età compresa tra i 18 e i 30 anni e figli/e di Soci di età compresa tra i 6 e i 18 anni.

I sussidi si devono intendere come erogazione una tantum e sono pari ad € 40,00 nel caso in cui il versamento/pagamento sia effettuato a favore di un soggetto convenzionato ed ad € 20,00 nel caso in cui il versamento/pagamento sia effettuato a favore di un soggetto non convenzionato, per Socio o figlio/a di Socio, e con un massimale di € 80,00 per nucleo familiare, indipendentemente dal numero di Soci appartenenti allo stesso, **ogni anno di appartenenza alla Mutua (12 mesi)**.

I due sussidi (per attività sportive e culturali) si devono intendere come alternativi l'un l'altro.

Non saranno in ogni caso concesse erogazioni o rimborsi in relazione a Corsi realizzati dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO, o dalla Mutua direttamente o per mezzo di intermediari.

ART. 4 Sussidio sportivo

I sussidi per attività sportiva saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- a) presentazione di un documento di iscrizione ad associazione sportiva per l'anno sociale in corso. È fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente, o alla stessa associazione. Comportamenti ostativi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio;
- b) adesione del genitore o del Socio stesso alla Mutua da almeno 3 mesi;
- c) in caso di figlio minore, registrazione dello stesso nel database della Mutua.

ART. 5 Sussidio culturale

I sussidi per attività culturale saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- a) presentazione di un documento di iscrizione a corsi di musica, studio esterno all'attività scolastica ordinaria, approfondimento culturale, a pagamento o meno, di durata almeno trimestrale. E' fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente, o alla stessa associazione. Comportamenti ostativi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio;
- b) adesione del genitore o del Socio stesso alla Mutua da almeno 3 mesi;

in caso di figlio minore, registrazione dello stesso nel database della Mutua.

ART. 6 Termini di presentazione delle domande

Al fine della determinazione dei termini per la presentazione dei sussidi di cui ai precedenti articoli:

- a) viene definita come data ultima per il periodo di iscrizione agli istituti scolastici e universitari, ove questa non sia deducibile dalla documentazione consegnata, il 31/12 del primo anno scolastico od accademico;
- b) viene definito come termine perentorio di consegna per le richieste di sussidio scolastico ed universitario il 90 giorno successivo alla data di presentazione, o, ove questo non sia deducibile dalla documentazione consegnata, comunque il 30/3 del secondo anno scolastico od accademico.

Trascorsi questi termini il sussidio non è più erogabile.

ART. 7 Gestione mutualistica

Alla fine di ogni anno sociale, in base alle risultanze di bilancio e all'andamento complessivo delle erogazioni relative ai sussidi istituiti con il presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione della *Mutua* apporgerà variazioni alle condizioni previste. Le variazioni possono riguardare sia l'importo dei sussidi che le condizioni di accesso ai medesimi da parte degli Associati. Dette variazioni saranno attuate con l'inizio dell'esercizio successivo. La comunicazione delle predette variazioni avviene entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno.

Il Socio che durante l'anno ha ottenuto dei rimborsi da parte della *Mutua* è obbligato a rimanere iscritto alla stessa per l'anno in corso e quello successivo.

ART. 8 Disposizioni mutualistiche

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della *Mutua* e portate a conoscenza del Socio.

Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla *Mutua*, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

ART. 9 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Regolamento in vigore dal 01.12.2022

Ultima modifica approvata con consiglio di amministrazione del 09.11.2022